

La nuova

Tariffa Professionale

**dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

Il testo del DM 169/2010 a confronto con il DPR 645/94

TITOLO I
NORME GENERALI

TITOLO I
NORME GENERALI

<p>Articolo 1 Contenuto della tariffa</p> <p>1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.</p>	<p>Art. 1 Contenuto della tariffa - Definizioni</p> <p>1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.</p> <p>2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile</p>
<p>Articolo 2 Classificazione dei compensi</p> <p>1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:</p> <p>a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno; b) indennità; c) onorari.</p> <p>2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.</p>	<p>Art. 2 Classificazione dei compensi</p> <p>1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:</p> <p>a) rimborsi di spese, di cui al titolo II; b) indennità, di cui al titolo III; c) onorari, di cui al titolo IV.</p> <p>2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.</p>
<p>Articolo 3 Criteri per la determinazione dei compensi applicabili</p> <p>1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.</p> <p>2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.</p>	<p>Art. 3 Criteri per la determinazione dei compensi applicabili</p> <p>1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.</p> <p>2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.</p>
<p>Articolo 4 Valore della pratica</p> <p>1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.</p> <p>2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26.</p> <p>3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei</p>	<p>Art. 4 Valore della pratica</p> <p>1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.</p> <p>2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.</p> <p>3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che</p>

<p>massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.</p>	<p>tengano conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente e' convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.</p> <p>4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, puo' essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equita', tenuto conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale.</p>
<p>Articolo 5 Onorari massimi</p> <p>1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.</p>	<p>Art. 5 Onorari massimi</p> <p>1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.</p>
<p>Articolo 6 Maggiorazioni particolari</p> <p>1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', a tutti gli onorari massimi puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.</p> <p>2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.</p> <p>3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.</p>	<p>Art. 6 Maggiorazioni particolari</p> <p>1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', a tutti gli onorari massimi puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.</p> <p>2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.</p> <p>3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.</p>
<p>Articolo 7 Onorari minimi - riduzioni particolari</p> <p>1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.</p> <p>2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni puo' applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.</p> <p>3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.</p>	<p>Art. 7 Riduzioni particolari</p> <p>1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%.</p> <p>2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.</p>
<p>Articolo 8 Emissione della parcella</p> <p>1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l'avviso di parcella) puo' essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.</p>	<p>Art. 8 Emissione della parcella</p> <p>1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella, o l'avviso di parcella, puo' essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.</p>
<p>Articolo 9 Parcelle periodiche</p>	<p>Art. 9 Parcelle periodiche</p>

<p>1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.</p>	<p>1. Quando l'incarico e' di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, puo' presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.</p>
<p>Articolo 10 Termine di pagamento delle parcelle</p> <p>1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.</p>	<p>Art. 10 Termine di pagamento delle parcelle</p> <p>1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruita' dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.</p>
<p>Articolo 11 Pluralità di professionisti - collegio di dottori commercialisti</p> <p>1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.</p> <p>2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.</p>	<p>Art. 11 Pluralita' di professionisti</p> <p>1. Quando la pratica e' stata svolta da piu' professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.</p> <p>2. Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.</p>
<p>Articolo 12 Incarichi connessi di più clienti</p> <p>1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.</p>	<p>Art. 12 Incarichi connessi di piu' clienti</p> <p>1. Quando il professionista riceve da piu' clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa puo' essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.</p>
<p>Articolo 13 Incarico non giunto a compimento</p> <p>1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.</p>	<p>Art. 13 Incarico non giunto a compimento</p> <p>1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.</p>
<p>Articolo 14 Incarico già iniziato da altri professionisti</p> <p>1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale la-</p>	<p>Art. 14 Incarico gia' iniziato da altri professionisti</p> <p>1. Per l'incarico gia' iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro pre-</p>

<p>voro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.</p>	<p>paratorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.</p>
<p>Articolo 15 Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi</p> <p>1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradual, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.</p> <p>2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradual, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.</p>	<p>Art. 15 Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi</p> <p>1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradual, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.</p> <p>2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradual, se dovuti, spettano gli onorari</p>
<p>Articolo 16 Applicazione analogica</p> <p>1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.</p> <p>2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.</p>	<p>Art. 16 Applicazione analogica</p> <p>1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.</p> <p>2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.</p>
<p>TITOLO II RIMBORSI DI SPESE</p>	<p>TITOLO II RIMBORSI DI SPESE</p>
<p>Articolo 17 Spese generali di studio</p> <p>1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.</p>	<p>Art. 17 Spese generali di studio</p> <p>1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.</p>
<p>Articolo 18 Spese di viaggio e di soggiorno</p> <p>1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.</p> <p>2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.</p>	<p>Art. 18 Spese di viaggio e di soggiorno</p> <p>1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.</p> <p>2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:</p> <p>a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;</p> <p>b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo.</p>

<p>3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.</p> <p>4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.</p>	<p>to aereo;</p> <p>c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.</p> <p>3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.</p> <p>4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>TITOLO III INDENNITÀ</p>	<p>TITOLO III INDENNITÀ</p>
<p>Articolo 19 Indennità</p> <p>1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:</p> <p>a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:</p> <p>1) del dottore commercialista: € 51,65 per ora o frazione di ora, € 413,17 per l'intera giornata;</p> <p>2) dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di ora, € 139,44 per l'intera giornata;</p> <p>b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65;</p> <p>c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 2,58 per ogni facciata;</p> <p>d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 15,49 a € 103,29 mensili.</p>	<p>Art. 19 Indennita'</p> <p>1. Al professionista spettano le seguenti indennita':</p> <p>a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità':</p> <p>1) del professionista: € 77,48 per ora o frazione di ora, € 619,76 per l'intera giornata;</p> <p>2) dei collaboratori e sostituti del professionista: € 27,12 per ora o frazione di ora, € 209,16 per l'intera giornata;</p> <p>b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: € 77,48;</p> <p>c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 3,87 per ogni facciata;</p> <p>d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da € 23,24 a € 154,94 mensili;</p> <p>e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennita' e' definita nella misura concordata con il cliente.</p>
<p>TITOLO IV ONORARI</p> <p>Capo I Principi Generali</p>	<p>TITOLO IV ONORARI</p> <p>Capo I Principi Generali</p>
<p>Articolo 20 Classificazione degli onorari</p> <p>1. Gli onorari si distinguono in:</p> <p>a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;</p> <p>b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.</p>	<p>Art. 20 Classificazione degli onorari</p> <p>1. Gli onorari si distinguono in:</p> <p>a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;</p> <p>b) onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.</p>
<p>Articolo 21 Cumulabilità degli onorari graduali</p>	<p>Art. 21 Cumulabilita' degli onorari graduali</p>

<p>1. Gli onorari graduali di cui all'art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.</p> <p>2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'art. 26.</p>	<p>1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.</p> <p>2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.</p>
<p>Articolo 22 Onorari preconcordati</p> <p>1. In alternativa agli onorari di cui all'art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.</p> <p>2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'art. 7 della presente tariffa.</p> <p>3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'art. 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art. 19.</p>	<p>Art. 22 Onorari preconcordati</p> <p>1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, e' ammesso preconcordare gli onorari.</p> <p>2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3.</p> <p>3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennita' di cui all'articolo 19.</p>
<p>Articolo 23 Maggiorazione degli onorari</p> <p>1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di € 516,46 per cellula.</p>	<p>Art. 23 Asseverazioni</p> <p>1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d).</p>
<p>Articolo 24 Modalità tecniche di determinazione degli onorari</p> <p>1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.</p> <p>2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'art. 19.</p>	<p>Art. 24 Modalità tecniche di determinazione degli onorari</p> <p>1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.</p> <p>2. Qualora il professionista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'articolo 19.</p>
<p>Capo II Onorari graduali</p>	<p>Capo II Onorari graduali</p>
<p>Articolo 25 Norma di rinvio</p> <p>1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità,</p>	<p>Art. 25 Norma di rinvio</p> <p>1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità,</p>

sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.	sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
<p>Articolo 26 Altri onorari graduali</p> <p>1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.</p>	<p>Art. 26 Altri onorari graduali</p> <p>1. Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.</p>
<p>Capo III Onorari specifici</p> <p><i>Sezione I</i> <i>Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni</i></p>	<p>Capo III Onorari specifici</p> <p><i>Sezione I</i> <i>Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni</i></p>
<p>Articolo 27 Amministrazione di aziende</p> <p>1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.</p> <p>2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.</p> <p>3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice civile.</p>	<p>Art. 27 Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune</p> <p>1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, e per l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.</p> <p>2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il professionista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.</p> <p>3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.</p>
<p>Articolo 28 Amministrazione di patrimoni e di beni</p> <p>1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono</p>	<p>Art. 28 Amministrazione di patrimoni e di beni</p> <p>1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui</p>

<p>determinati secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;</p> <p>1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di € 103,29 per ogni immobile;</p> <p>2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il 5%; per il di più: il 4%;</p> <p>b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;</p> <p>c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;</p> <p>d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.</p> <p>2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.</p> <p>3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.</p> <p>4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.</p>	<p>sono determinati secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:</p> <p>1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;</p> <p>2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di più: il 4%;</p> <p>b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;</p> <p>c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;</p> <p>d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.</p> <p>2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.</p> <p>3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.</p> <p>4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.</p>
<p>Articolo 29 Custodia e conservazione di beni e di aziende</p> <p>1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.</p> <p>2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.</p> <p>3. Onorario annuo minimo € 103,29.</p>	<p>Art. 29 Custodia e conservazione di beni e di aziende</p> <p>1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.</p> <p>2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.</p> <p>3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.</p> <p>4. Onorario annuo minimo € 154,94.</p>
<p>Articolo 30 Liquidazione di aziende</p> <p>1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:</p>	<p>Art. 30 Liquidazione di aziende</p> <p>1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i seguenti onorari:</p>

<p>- qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:</p> <p>a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato: fino a € 51.645,69 il 5%; per il di più fino a € 258.228,45 il 4%; per il di più fino a € 516.456,90 il 3%; per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%; per il di più oltre a € 2.582.284,50 l'1%;</p> <p>b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate. Onorario minimo € 1.549,37;</p> <p>- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Onorario minimo € 1.032,91.</p> <p>2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.</p> <p>3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 del codice civile e dell'art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).</p> <p>4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.</p>	<p>- qualora il professionista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2487 del codice civile:</p> <p>a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato: fino a € 77.468,54 il 5%; per il di più fino a € 387.342,68 il 4%; per il di più fino a € 774.685,35 il 3%; per il di più fino a € 3.873.426,75 il 2%; per il di più oltre € 3.873.426,75 l'1%;</p> <p>b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate. Onorario minimo € 2.324,06;</p> <p>- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Onorario minimo € 1.549,37.</p> <p>2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.</p> <p>3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile.</p> <p>4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purché non direttamente finalizzate alla liquidazione dell'attivo o all'estinzione delle passività, come previsto al comma 1. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.</p>
---	---

Sezione II
Perizie e valutazioni

Sezione II
Perizie e valutazioni

<p>Articolo 31 Perizie, valutazioni e pareri</p> <p>1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:</p> <p>a) perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore della pratica: fino a € 51.645,69 il 6%; per il di più fino a € 258.228,45 il 4%; per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;</p>	<p>Art. 31 Perizie, valutazioni e pareri</p> <p>1. Per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati come segue, in base al valore della pratica: fino a € 77.468,53 il 6%; per il di più fino a € 387.342,67 il 4%; per il di più fino a € 774.685,35 il 2%; per il di più fino a € 3.873.426,75 l'1%; per il di più oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%. Onorario minimo € 774,69.</p>
---	--

per il di più fino a € 2.582.284,50 l'1%;
per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
Onorario minimo € 516,46;

b) valutazione di singoli beni e diritti

Sull'ammontare dei valori:

fino a € 51.645,69 l'1,50%;

per il di più fino a € 258.228,45 l'1%;

per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%;

per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;

per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;

per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.

Onorario minimo € 387,34;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:

fino a € 258.228,45 l'1%;

per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;

per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;

per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;

per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;

per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.

Onorario minimo € 1.291,14.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate: Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

Onorario minimo € 774,69.

e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(*), per le relazioni di stima di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una ridu-

2. Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla legge, gli onorari sono determinati come segue:

a) valutazione di singoli beni e diritti:

Sull'ammontare dei valori:

fino a € 77.468,53 l'1,50%;

per il di piu' fino a € 387.342,67 l'1%;

per il di piu' fino a € 774.685,35 lo 0,5%;

per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;

per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%;

per il di piu' oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.

Onorario minimo € 581,01;

b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni:

sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:

fino a € 387.342,67 l'1%;

per il di piu' fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;

per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,25%;

per il di piu' fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;

per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;

per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.

Onorario minimo € 1.936,71.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

c) valutazione di partecipazioni sociali non quotate:

si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501-sexies del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate a tal fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, qualora il professionista non redige l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece il professionista redige esclusivamente l'attestazione richiesta dall'articolo 2501-bis, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b), ridotto del 30% fino al massimo del 50% sull'ammontare del debito residuo contratto per acquisire il controllo.

3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

4. Agli onorari di cui alla lettera d) è applicata una ridu-

zione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
(*) Rectius: riferimento

zione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

*Sezione III
Lavori contabili e bilanci*

*Sezione III
Lavori contabili e bilanci*

Articolo 32

Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art. 24.

Art. 32

Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle società, prevista dall'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.

Articolo 33

Impianto e tenuta di contabilità

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 1,55 a € 3,10; per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 0,77 a € 1,81;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da € 929,62 a € 2.065,83; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni. Ai fini degli onora-

Art. 33

Impianto e tenuta di contabilità'

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità e per altri adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti dalla legge, competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al professionista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria.

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 2,33 a € 4,65; per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 1,16 a € 2,72;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue: da € 1.394,43 a € 3.098,75; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da € 3.098,75 a € 6.972,17; oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 271,14 ogni 100 rilevazioni. Ai fini degli onora-

<p>ri di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;</p> <p>c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:</p> <p>fino a € 154.937,07 tra l'1,5% ed il 2,5%;</p> <p>per il di più fino a € 309.874,14 tra lo 0,75% e l'1,5%;</p> <p>per il di più fino a € 619.748,28 tra lo 0,25% e lo 0,75%;</p> <p>per il di più fino a € 2.582.284,50 tra lo 0,075% e lo 0,25%;</p> <p>per il di più oltre € 2.582.284,50 tra lo 0,025% e lo 0,075%.</p> <p>Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.</p> <p>Onorario minimo mensile € 77,47.</p> <p>Contabilità semplificata</p> <p>fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 619,75 a € 929,62;</p> <p>da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 826,33 a € 1.549,37;</p> <p>da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.065,83;</p> <p>oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 258,23 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.</p> <p>Onorario minimo mensile € 51,65.</p> <p>3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.</p>	<p>ri di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;</p> <p>c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:</p> <p>fino a € 232.405,61 tra l'1,5% ed il 2,5%;</p> <p>per il di piu' fino a € 464.811,21 tra lo 0,75% e l'1,5%;</p> <p>per il di piu' fino a € 929.622,42 tra lo 0,25% e lo 0,75%;</p> <p>per il di piu' fino a € 3.873.426,75 tra lo 0,075% e lo 0,25%;</p> <p>per il di piu' oltre € 3.873.426,75 tra lo 0,025% e lo 0,075%.</p> <p>Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il professionista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.</p> <p>Contabilita' semplificata.</p> <p>Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 929,63 a € 1.394,43; da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.324,06; da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.859,25 a € 3.098,75; oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 232,41 a € 387,35 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.</p> <p>3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 154,93 e € 464,80 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità'.</p> <p>4. Per i rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti, che comportano la rielaborazione di dati aziendali non fondate soltanto su elementi contabili e l'elaborazione di statistiche aziendali, competono gli onorari da € 200,00 a € 1.000,00.</p>
<p>Articolo 34 Bilancio</p> <p>1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:</p> <p>a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto</p>	<p>Art. 34 Bilancio</p> <p>1. Gli onorari per la formazione del bilancio, redatto a norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione degli altri documenti accompagnatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari, sono determinati nel modo seguente:</p> <p>a) sul totale delle attività', al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto</p>

<p>delle perdite: fino a € 129.114,22 lo 0,5%; per il di più fino a € 258.228,45 lo 0,25%; per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,125%; per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%; per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%; per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,025%; per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%; per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,006%; per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%; b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: fino a € 516.456,90 lo 0,15%; per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%; per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%; per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,02%; per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%; per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,0075%; per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%. Onorario minimo € 516,46.</p> <p>2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.</p> <p>3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.</p> <p>4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.</p>	<p>delle perdite: fino a € 193.671,33 lo 0,5%; per il di piu' fino a € 387.342,67 lo 0,25%; per il di piu' fino a € 774.685,35 lo 0,125%; per il di piu' fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%; per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%; per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,025%; per il di piu' fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%; per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,006%; per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%; b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: fino a € 774.685,35 lo 0,15%; per il di piu' fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%; per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%; per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,02%; per il di piu' fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%; per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,0075%; per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%. Onorario minimo € 774,69.</p> <p>2. Agli onorari previsti nel comma 1 e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda societa', enti od imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.</p> <p>3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.</p> <p>4. Gli onorari previsti dal presente articolo sono applicabili anche alla formazione del bilancio consolidato. Se la formazione del bilancio consolidato viene eseguita unitamente alla formazione del bilancio di esercizio, potra' essere applicata una riduzione compresa fra il 20% ed il 50%.</p> <p>5. Ai predetti onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre piu' ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.</p>
<p>Articolo 35 Bilanci tecnici 1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'art. 3 della presente tariffa.</p>	<p>Art. 35 Bilanci tecnici 1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presentetariffa.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Sezione IV</i> <i>Avarie</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Sezione IV</i> <i>Avarie</i></p>
<p>Articolo 36 Regolamento e liquidazione di avarie 1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al dottore commercialista i seguenti</p>	<p>Art. 36 Regolamento e liquidazione di avarie 1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano i seguenti onorari a percentuale cal-</p>

<p>onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa: fino a € 5.164,57 dal 6% all'8%; per il di più fino a € 25.822,84 dal 4% al 6%; per il di più fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%; per il di più fino a € 258.228,45 dall'1% al 2,5%; per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,5% all'1%; per il di più oltre a € 1.032.913,80 lo 0,25%. Onorario minimo € 154,94.</p> <p>2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata: fino a € 5.164,57 dal 4% al 6%; per il di più fino a € 15.493,71 dal 2% al 4%; per il di più fino a € 51.645,69 dal 1% al 2%; per il di più fino a € 258.228,45 dallo 0,5% all'1%; per il di più oltre a € 258.228,45 lo 0,25%. Onorario minimo € 103,29.</p>	<p>colati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa: fino a € 7.746,85 dal 6% all'8%; per il di piu' fino a € 38.734,26 dal 4% al 6%; per il di piu' fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%; per il di piu' fino a € 387.342,67 dall'1% al 2,5%; per il di piu' fino a € 1.549.370,70 dallo 0,5% all'1%; per il di piu' oltre € 1.549.370,70 lo 0,25%. Onorario minimo € 232,41.</p> <p>2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata: fino a € 7.746,85 dal 4% al 6%; per il di piu' fino a € 23.240,56 dal 2% al 4%; per il di piu' fino a € 77.468,53 dal 1% al 2%; per il di piu' fino a € 387.342,67 dallo 0,5% all'1%; per il di piu' oltre € 387.342,67 lo 0,25%. Onorario minimo € 154,94.</p>
--	--

Sezione V
Funzione di sindaco o revisore

Sezione V
Funzione di sindaco o di revisore

<p>Articolo 37 Funzioni di sindaco nelle società</p> <p>1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:</p> <p>a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;</p> <p>b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;</p> <p>c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.</p> <p>2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:</p>	<p>Art. 37 Funzioni di sindaco</p> <p>1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:</p> <p>a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;</p> <p>b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;</p> <p>c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.</p> <p>2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei compo-</p>
--	--

fino a € 258.228,44: da € 516,46 a € 619,75;
 da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;
 da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.239,50 a € 2.478,99;
 oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a € 103.291,37: da € 516,46 a € 774,69;
 da € 103.291,38 a € 516.456,89: da € 774,69 a € 1.291,14;
 da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;
 da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,97: da € 2.065,83 a € 3.098,74;
 da € 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

nenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:

fino a € 258.228,44: € 929,63;
 da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;
 da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49;
 oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 più un aumento di € 799,99 per

ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00.

L'onorario è sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario è determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:

da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04;
 da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71;
 da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75;
 da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11;
 da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 più un aumento di €

774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, è determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera b) non può superare l'importo di € 60.000,00.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali

<p>5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.</p> <p>6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.</p> <p>7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.</p> <p>8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.</p> <p>9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.</p>	<p>massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica e' determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della societa'.</p> <p>5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.</p> <p>6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.</p> <p>7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale e' chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della societa', da altri enti od autorita', o derivino dalla struttura organizzativa della stessa societa'.</p> <p>8. Gli onorari del presente articolo si applicano anche per il professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.</p> <p>9. Le indennita' previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove e' ubicato lo studio stesso.</p> <p>10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.</p> <p>11. Al professionista designato a comporre il consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, per le attivita' di cui alla lettera c) dell'articolo 2409 terdecies del codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.</p>
<p>Articolo 38 Funzione di revisore in enti pubblici</p> <p>1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:</p> <p>a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;</p> <p>b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;</p> <p>c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.</p> <p>2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.</p> <p>3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.</p>	<p>Art. 38 Funzione di revisore in enti pubblici</p> <p>1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:</p> <p>a) alle entrate degli enti anziche' ai componenti positivi di reddito;</p> <p>b) al fondo di dotazione anziche' al patrimonio netto;</p> <p>c) al fondo di dotazione anziche' al capitale sociale.</p> <p>2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.</p>
<p><i>Sezione VI</i> <i>Arbitrati</i></p>	<p><i>Sezione VI</i> <i>Arbitrati</i></p>
<p>Articolo 39 Arbitrati</p> <p>1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investi-</p>	<p>Art. 39 Arbitrati</p> <p>1. Gli onorari spettanti al professionista investito della</p>

<p>to della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.</p> <p>2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.</p> <p>3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.</p> <p>4. Onorario minimo € 1.549,37.</p>	<p>funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore piu' elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessita' e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.</p> <p>2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.</p> <p>3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.</p> <p>4. Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma e' dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente.</p>
<p><i>Sezione VII</i> <i>Operazioni societarie</i></p>	<p><i>Sezione VII</i> <i>Operazioni societarie</i></p>
<p>Articolo 40 Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale sociale</p> <p>1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:</p> <p>fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%; per il di più fino a € 516.456,90 dall'1% al 2%; per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all'1%; per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%; per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%. Onorario minimo € 516,46.</p> <p>2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.</p> <p>3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle di-</p>	<p>Art. 40 Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale</p> <p>1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società o di associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:</p> <p>fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%; per il di piu' fino a € 774.685,35 dall'1% al 2%; per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all'1%; per il di piu' fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo 0,5%; per il di piu' oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo 0,25%. Onorario minimo € 774,69.</p> <p>2. Per l'elaborazione di patti societari o parasociali, oltre agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi gli onorari previsti dall'articolo 45.</p> <p>3. Se trattasi di società cooperative a mutualità prevalente o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come sopra determinati e' applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.</p>

<p>sposizioni dell'art. 3 della presente tariffa.</p> <p>4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.</p>	<p>4. Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.</p> <p>5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26, salvo quanto previsto al secondo comma.</p>
<p>Articolo 41 Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società</p> <p>1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.</p> <p>2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni: fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all'1,5%; per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%; per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%. Onorario minimo € 516,46.</p> <p>3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.</p>	<p>Art. 41 Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni</p> <p>1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al professionista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.</p> <p>2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni: fino a 774.685,35 dallo 0,5% al 3%; per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,5%; per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,125% allo 0,75%; per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,05% allo 0,30%. Onorario minimo € 774,69.</p> <p>3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.</p>
<p>Articolo 42 Assistenza societaria continuativa e generica</p> <p>1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.</p> <p>2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.</p>	<p>Art. 42 Assistenza societaria continuativa e generica</p> <p>1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.</p> <p>2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.</p> <p>3. Se l'onorario non è preconcordato, si applicano gli onorari a tempo come previsto dal secondo comma</p>

	dell'articolo 24.
<i>Sezione VIII Comпонimenti amichevoli</i>	<i>Sezione VIII Comпонimenti amichevoli</i>
<p>Articolo 43 Comпонimenti amichevoli</p> <p>1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:</p> <p>a) un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;</p> <p>b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:</p> <p>fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;</p> <p>per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;</p> <p>per il di più fino a € 2.582.284,50 dall'1,5% al 2%;</p> <p>per il di più fino a € 5.164.568,99 dall'1% all'1,5%;</p> <p>per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all'1%.</p> <p>2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.</p> <p>3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.</p> <p>4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.</p> <p>5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.</p> <p>6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.</p> <p>7. Onorario minimo € 1.032,91.</p>	<p>Art. 43 Comпонimenti amichevoli</p> <p>1. Al professionista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:</p> <p>a) un compenso fisso di € 11,63 per ciascun creditore;</p> <p>b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:</p> <p>fino a € 387.342,67 dal 3% al 4%;</p> <p>per il di più fino a € 774.685,35 dal 2% al 3%;</p> <p>per il di più fino a € 3.873.426,75 dall'1,5% al 2%;</p> <p>per il di più fino a € 7.746.853,48 dall'1% all'1,5%;</p> <p>per il di più oltre € 7.746.853,48 dallo 0,5% all'1%.</p> <p>2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al professionista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.</p> <p>3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.</p> <p>4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.</p> <p>5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.</p> <p>6. Per ogni altra forma di componimento amichevole, non riconducibile ad altre forme previste nella presente tariffa, si applica l'onorario di cui all'articolo 39.</p> <p>7. Se il componimento amichevole non riesce, al professionista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.</p> <p>8. Onorario minimo € 1.549,37.</p>
<i>Sezione IX Procedure Concorsuali</i>	<i>Sezione IX Procedure concorsuali</i>
Articolo 44	Art. 44

Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'art. 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:

a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l'amministrazione controllata;

b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'art. 26.

2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'art. 26.

3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assistente, competono gli onorari di cui all'art. 43 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.

4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.

6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore ridu-

Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al professionista sono determinati come segue:

a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo. Per le procedure di amministrazione controllata non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%;

b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%. Tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assistente, competono gli onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.

4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato fallimentare o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.

6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore ridu-

zione compresa tra il 30% ed il 50%.

7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'art. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

zione compresa tra il 30% ed il 50%.

7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

*Sezione X
Consulenza contrattuale*

*Sezione X
Consulenza contrattuale*

Articolo 45

Consulenza contrattuale.

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%;

per il di più fino a € 258.228,45 dall'1,25% al 3%;

per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%;

per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4% all'1,25%;

per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%.

2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 25.822,84 dall'1% al 6%;

per il di più fino a € 129.114,22 dallo 0,75% al 4%;

per il di più fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;

per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all'1,25%;

per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,15% all'1%.

3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analo-

Art. 45

Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari, di contratti di aggregazione anche temporanea di imprese, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al professionista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 77.468,53 dal 2% al 5%;

per il di più fino a € 387.342,67 dall'1,25% al 3%;

per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,75% al 2%;

per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,4% all'1,25%;

per il di più oltre a € 3.873.426,75 dallo 0,2% allo 0,75%.

2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 38.734,26 dall'1% al 6%;

per il di più fino a € 193.671,33 dallo 0,75% al 4%;

per il di più fino a € 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;

per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,25%;

per il di più oltre a € 3.873.426,75 dallo 0,15% all'1%.

3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, maggiorato dell'importo degli eventuali debiti e passività accollate dal cessionario.

4. Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analo-

gicamente più simile. 7. Onorario minimo € 154,94.	gicamente piu' simile. 7. Onorario minimo € 232,41.
<i>Sezione XI</i> <i>Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria</i>	<i>Sezione XI</i> <i>Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria</i>
<p>Articolo 46 Disposizioni generali</p> <p>1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.</p> <p>2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.</p> <p>3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.</p> <p>4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'art. 47.</p> <p>5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell'art. 48.</p> <p>6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell'art. 49.</p> <p>7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.</p>	<p>Art. 46 Disposizioni generali</p> <p>1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.</p> <p>2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali.</p> <p>3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese piu' opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.</p> <p>4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47.</p> <p>5. Per la rappresentanza tributaria al professionista competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48.</p> <p>6. La disposizione dell'articolo 23, in materia di autenticazione di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui mandati di rappresentanza tributaria.</p> <p>7. Per la consulenza tributaria al professionista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49.</p> <p>8. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.</p>
<p>Articolo 47 Assistenza tributaria</p> <p>1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.</p> <p>3. Il valore della pratica è determinato:</p> <p>a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o</p>	<p>Art. 47 Assistenza tributaria</p> <p>1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessita' dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.</p> <p>2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento.</p> <p>3. Il valore della pratica e' determinato:</p> <p>a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti</p>

<p>profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;</p> <p>b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;</p> <p>c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;</p> <p>d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;</p> <p>e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;</p> <p>f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.</p> <p>4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.</p>	<p>che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;</p> <p>b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;</p> <p>c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;</p> <p>d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni fiscali di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richiesti;</p> <p>e) per le certificazioni tributarie: in base ai valori determinati in conformita' alle lettere che precedono;</p> <p>f) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso;</p> <p>g) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.</p> <p>4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessita' e originalita' di diritto o di merito della questione trattata.</p>
<p>Articolo 48 Rappresentanza tributaria</p> <p>1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.</p> <p>2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.</p>	<p>Art. 48 Rappresentanza tributaria</p> <p>1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non piu' di quattro ore.</p> <p>2. Il valore della pratica e' determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali e' richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica e' determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.</p>
<p>Articolo 49 Consulenza tributaria</p> <p>1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla let-</p>	<p>Art. 49 Consulenza tributaria</p> <p>1. Al professionista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera f) del</p>

<p>tera e) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.</p>	<p>comma 3, dell'articolo 47, avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.</p>
<p><i>Sezione XII</i> <i>Sistemazione di interessi</i></p>	<p><i>Sezione XII</i> <i>Sistemazione di interessi</i></p>
<p>Articolo 50 Sistemazioni tra eredi</p> <p>1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.032,91.</p> <p>2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.</p> <p>3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.</p> <p>4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.</p> <p>5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.</p>	<p>Art. 50 Sistemazioni tra eredi</p> <p>1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.549,37.</p> <p>2. Per l'incarico di curatore dell'eredità giacente si applica l'onorario di cui al primo comma.</p> <p>3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purché non direttamente finalizzate allo svolgimento dell'incarico ricevuto.</p> <p>4. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.</p> <p>5. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.</p> <p>6. Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.</p> <p>7. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.</p>
<p>Articolo 51 Sistemazioni patrimoniali</p> <p>1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono</p>	<p>Art. 51 Sistemazioni patrimoniali</p> <p>1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono</p>

<p>commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'art. 50, ovvero delle passività se superiori.</p>	<p>commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.</p>
<p>Articolo 52 Sistemazioni tra familiari 1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorché non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 51.</p>	<p>Art. 52 Sistemazioni tra familiari 1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorché non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.</p>
<p><i>Sezione XIII</i> <i>Consulenze ed assistenze varie</i></p>	<p><i>Sezione XIII</i> <i>Consulenze e assistenze varie</i></p>
<p>Articolo 53 Consulenza economico - finanziaria 1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio: a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi; b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc.; c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato; d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.</p>	<p>Art. 53 Consulenza economico - finanziaria 1. Al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio: a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi; b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.; c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento; d) attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti; e) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.</p>
<p>Articolo 54 Consulenze aziendali particolari 1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare inve-</p>	<p>Art. 54 Consulenze aziendali particolari 1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare inve-</p>

<p>stimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'art. 3 della presente tariffa.</p> <p>2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.</p>	<p>stimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.</p> <p>2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.</p>
<p>Articolo 55 Consulenza aziendale continuativa e generica</p> <p>1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.</p>	<p>Art. 55 Consulenza aziendale continuativa e generica</p> <p>1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonché alla natura ed all'importanza dell'azienda.</p>
<p>TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE</p>	<p>Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE</p>
<p>Articolo 56 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:</p> <p>a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;</p> <p>b) per gli onorari gradualmente, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Art. 56 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:</p> <p>a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;</p> <p>b) per gli onorari gradualmente, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennità di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.</p>
	<p>Art. 57 Abrogazioni ed entrata in vigore</p> <p>1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e salvo quanto previsto dall'articolo 56, sono abrogati:</p> <p>a) il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;</p>

b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TAB. 1 ART. 26

		Valore della pratica				
		da	a			
			25.822,84	51.645,69	154.937,07	309.874,15
		25.822,84	51.645,69	154.937,07	309.874,15	
I) Interventi personali						
a) Comunicazioni telefoniche per chiamata	da	7,74	11,62	15,49	19,36	23,23
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	38,73
b) Comunicazioni anche al cliente (che non siano pareri)	da	7,74	11,62	15,49	19,36	23,23
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	30,99
c) Riunioni con il cliente (o i suoi mandatarî) ovvero con un	da	11,62	19,36	23,23	30,99	46,48
	a	23,23	30,99	38,73	46,48	77,47
d) Riunioni con più parti	da	19,36	30,99	46,48	61,98	77,47
	a	38,73	46,48	61,98	77,47	116,20
e) Partecipazione ad assemblee societarie, associative, di	da	23,23	46,48	61,98	77,47	92,95
	a	46,48	61,98	77,47	92,95	154,93
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in	da	7,74	11,62	15,49	23,23	30,99
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	46,48
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi	da	15,49	23,23	30,99	46,48	61,98
	a	30,99	38,73	46,48	61,98	77,47
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per	da	23,23	38,73	46,48	61,98	77,47
	a	38,73	46,48	61,98	77,47	116,20
d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni, di atti o documenti,	da	30,99	46,48	61,98	77,47	92,95
	a	46,48	61,98	77,47	92,95	154,93
e) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti	da			80,00		
	a			150,00		
f) Assistenza al cliente per adempimenti concernenti la	da			100,00		
	a			150,00		
g) Riproduzione di atti (acquisizione in forma digitale)	da			10,00		
	a			50,00		

Note al punto I)

1) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora e si intendono applicabili anche per le audio/video-conferenze e/o tele-conferenze. Non sono dovuti gli onorari per i tempi di trasferimento.

2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Nota al punto II)

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli onorari gradualî previsti alla lettera b) sono applicabili anche alla stesura dei documenti accompagnatori del prospetto contabile del bilancio di esercizio.

N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera € 1.000.000,00 e triplicati se supera € 5.100.000,00, ad eccezione di quelli previsti alle lettere d), e), f) e g) del punto II.

TAB. 2 (Articolo 47, comma 1)

A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi, comunicazioni, denunce, compilazione di elenchi, moduli e formulari:			
a) semplici	da	15,00	
	a	100,00	
b) di media complessità	da	100,00	
	a	200,00	
c) complesse	da	200,00	
	a	500,00	
B) Trasmissioni telematiche di dichiarazioni e di documenti, anche in sede contenziosa, ed altri adempimenti			
a) se predisposta dal professionista;		50,00	
b) se predisposta dal contribuente		100,00	
c) domande di attribuzione di codice fiscale o partita IVA, dichiarazioni di variazione, altri adempimenti eseguiti in via telematica		40,00	
C) Dichiarazioni di successione			
a) per ogni cespite dichiarato		40,00	
b) per ogni passività dichiarata		16,00	
D) Dichiarazioni di ogni altro tipo, comprese istanze per riconoscimento di crediti di imposta o altri contributi			
a) che consistano in semplici elenchi e non comportino particolari elaborazioni		50,00	
b) che comportino particolari elaborazioni		150,00	
E) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali			
		160,00	
F) Certificazioni anche tributarie:			
a) visto di conformità		150,00	
b) asseverazione		250,00	
c) certificazione tributaria e altre attestazioni		350,00	
G) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari			
		41,00	
H) Compilazione di modelli in adempimento a richieste di uffici pubblici, di modelli di versamento di imposte e di altri moduli o bollettini, per ciascun modello, e relativa trasmissione telematica			
	da	5,00	
	a	50,00	

TAB. 3 (ART. 47 comma 2)

	Valore della pratica		
	da	a	
		51.645,69	516.456,90
	51.645,69	516.456,90	
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni tributarie di ogni altro tipo	da	38,73	154,93
	a	232,41	619,75
			464,80
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie o ad altri organi giurisdizionali	da	38,73	387,34
	a	387,34	3.098,74
			1.549,36
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, domande di contributi, di riconoscimento di crediti di imposta, di agevolazioni, risposte a questionari indirizzati anche ad uffici finanziari	da	38,73	154,93
	a	232,41	774,69
			387,34
4) Certificazioni anche tributarie e altre attestazioni	da	100,00	300,01
	a	300,00	800,00
			500,01
			1.600,00

TAB. 4 (ART. 48)

	Valore della pratica			
	da			
Interventi	da	10.329,14	51.645,69	516.456,90
	a	10.329,14	51.645,69	516.456,90
a) presso uffici finanziari	da	30,99	38,73	61,98
	a	38,73	61,98	116,20
b) in occasione di verifiche fiscali	da	38,73	54,22	77,47
	a	54,22	77,47	116,20
c) presso le Commissioni Tributarie o altri organi giurisdizionali	da	116,20	154,93	232,41
	a	154,93	232,41	387,34
				1.162,03